

All'attenzione del Dirigente Scolastico  
Ai presidenti del Consiglio d'Istituto  
All'attenzione del personale della Scuola  
Alla RSU/RSA d'Istituto  
Alla bacheca sindacale

**Oggetto: Chiusura scuole o impossibilità a prestare servizio per neve**

Facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute in questi giorni, riportiamo la nota comparsa sul sito della FLC Nazionale (<http://www.flcgil.it/scuola/chiusura-scuole-o-impossibilita-a-prestare-servizio-per-neve.flc> ) e riportata anche nella nostra ultima agenzia d'informazione (**Appunti Effelleci Mantova 6/2015**) relativa alla chiusura delle Scuole o all'impossibilità di prestare servizio per neve (evento improvviso).

Tale nota chiarisce –con puntuali riferimenti- che **non è necessario richiedere alcun recupero al personale che non ha potuto prestare servizio per sospensione delle lezioni nel proprio plesso né tantomeno sono necessarie affrettate delibere dei Consigli d'Istituto per modificare il calendario scolastico** (tanto più se vanno a ritoccare i giorni decisi dal Calendario Regionale con D.G.R. n. IX /3318 del 18/04/2012 ribadito dalla nota congiunta dell'USR Lombardia e Regione Lombardia Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8913 del 16 /5/2014: nella fattispecie siamo a conoscenza di alcune ipotesi di cancellazione delle date di sospensione delle lezioni per l'avvio del periodo quaresimale, vedi testo *infra*)

## **PRESO INOLTRE ATTO** delle seguenti sospensioni:

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;

Ecco il testo della nota della FLC

*Non c'è alcun obbligo di recuperare il servizio che non è stato possibile prestare. Fac simile di lettera da inviare all'amministrazione - 06/02/2015*

Il ritardo nel prendere servizio, o l'assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile.

L'art. 1256 del cod. civile afferma: *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"*. Al successivo art. 1258 sempre del cod. civile, si legge: *"La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alquanto dal perimento totale della cosa"*.

Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore (docente o ATA che sia), per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione.

Di conseguenza la chiusura della scuola per allerta meteo, o per una nevicata straordinaria, rappresenta l'obiettivo perseguito dall'autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile.

Anche se l'impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento. Per cui sia il docente, che il personale ATA, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile e, quindi, non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

Inoltre va ricordato che è fatta salva anche la regolarità dell'anno scolastico per la quale, il comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Su questo aspetto, nel febbraio 2012, in occasione della chiusura delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata, il MIUR emise una nota in cui specificò che, *"al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un'allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole"*.

In conclusione:

- nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell'attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa;

- è fatta salva anche la validità dell'intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.

Mettiamo a disposizione dei colleghi un [fac simile di lettera](#) da inviare all'amministrazione qualora venisse richiesto il recupero per la mancata prestazione lavorativa nei giorni di chiusura della scuola o di sospensione dell'attività didattica.

Quanto poi all'utilizzo del personale in caso di chiusura di un solo plesso, si rimanda alla nota che la FLC Nazionale ha redatto tempo fa per le elezioni:

## Utilizzo delle scuole per le consultazioni elettorali

**Le ricadute sul personale in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. - 12/02/2013**

[...]

### Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, che DSGA, che docente o ATA, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

### Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con mantenimento del funzionamento della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA, titolare invece nell'unico organico d'istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l'intero anno scolastico nella sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve essere *regolato nel contratto di scuola*.

### Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.

Dal momento però che non è "tutta la scuola" ad essere chiusa, il personale docente e ATA (titolare nella scuola nel suo complesso e solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica), non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio, a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento" (es. sostituzioni). In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve essere *regolato nel contratto di scuola*.

### Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d'insegnamento. Nel caso in cui la Presidenza e la segreteria rimangano aperte, il personale ATA rimane in servizio per le effettive esigenze di funzionamento. In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere *regolato nel contratto di scuola*.

### Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

In questo caso rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli delle altre sedi), i docenti e gli ATA in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. In questo caso la scuola, sempre *con criteri da definire in contrattazione*, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte.

- -

## Chiarimento sulle ferie

Si precisa infine che, a prescindere delle diverse fattispecie sopra descritte, **nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo della scuola come seggio elettorale.**

Link: <http://www.flcgil.it/scuola/utilizzo-delle-scuole-per-le-consultazioni-elettorali.flc>

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Mantova, martedì 10 febbraio 2015

Massimiliano De Conca  
Segretario Generale Provinciale  
FLC CGIL Mantova

